



Ministero dell'Interno

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO
DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE
presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Torino

PROTOCOLLO D'INTESA CONTENENTE PROCEDURE OPERATIVE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DELLE VITTIME DI TRATTA E DI SFRUTTAMENTO E PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLA TRATTA DI ESSERI UMANI

Soggetti proponenti:

Prefettura di Torino

Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della
Valle d'Aosta

Questura di Torino

Regione Piemonte

**PROTOCOLLO D'INTESA CONTENENTE PROCEDURE OPERATIVE PER LA
PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DELLE VITTIME DI TRATTA E DI
SFRUTTAMENTO E PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLA TRATTA
DI ESSERI UMANI**

TRA

PREFETTURA DI TORINO

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI TORINO

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DEL
PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

QUESTURA DI TORINO

COMANDO DELLA LEGIONE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA DELL'ARMA DEI
CARABINIERI

COMANDO REGIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DEL PIEMONTE-VALLE
D'AOSTA

ISPETTORATO INTERREGIONALE DEL LAVORO DI MILANO

REGIONE PIEMONTE

ANCI PIEMONTE

IRES PIEMONTE

I soggetti firmatari del presente Protocollo (di seguito, le Parti)

RICHIAMATI

i principi e le previsioni contenute nei principali strumenti legislativi e regolamentari in materia, tra i quali:

- la Convenzione di Ginevra sullo Status dei rifugiati del 1951;
- il Protocollo di Palermo - Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale del 2000 dedicato alla tratta di esseri umani, ratificato dall'ordinamento italiano con legge 146/2006;
- la Convenzione sul Lavoro Forzato del 1930;
- la Convenzione sull'Abolizione del Lavoro Forzato del 1957;
- la Convenzione relativa alla Proibizione delle forme peggiori del lavoro minorile del 1999;
- le Linee Guida di Protezione Internazionale dell'UNHCR concernenti l'applicazione dell'articolo 1 A (2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio tratta;
- la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali ratificata dall'ordinamento italiano con legge 848/1955;
- la Convenzione del Consiglio d'Europa n.197 del 16.05.05 sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, ratificata dall'ordinamento italiano con legge 108/2010;
- la Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176;
- la Direttiva 2004/81/EU sul titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime di tratta di esseri umani;
- la Direttiva 2009/52/UE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- la Direttiva 2011/36/UE relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta degli esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI
- la Direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione), e la direttiva 2013/33/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione);
- la Direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione);
- la Direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato;
- il Decreto Legislativo 24/2014 recante attuazione della direttiva 2011/36/UE;
- il Decreto Legislativo 251/2007, così come modificato dal D. Lgs 18/14 in attuazione della direttiva 2011/95/UE;
- il Decreto Legislativo 25/2008 così come modificato in attuazione della direttiva 2013/32/UE, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 32.3bis;
- il Decreto Legislativo 109/2012 in Attuazione della direttiva 2009/52/CE;
- il Decreto Legislativo 142/15 in attuazione della direttiva 2013/32/UE;
- gli artt. 18 D.lgs. 286/98 e 27 D.P.R. 394/99;
- La Legge 11 agosto 2003, n.228 recante misure contro la tratta di persone;
- La Legge 29 ottobre 2016, n. 199 recante disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo;

- il Piano Nazionale di azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani per gli anni 2016-2018 adottato il 26 febbraio 2016;
- Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020 adottato il 7 luglio 2015;
- il D.P.C.M. del 16 maggio 2016 recante la disciplina del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale di cui all'art. 18 comma 3bis D.Lgs 286/1998;
- le Linee Guida della Commissione Nazionale e di UNHCR per l'identificazione delle vittime della tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral;
- il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 22.01.2019 tra la Commissione Territoriale di Torino e la Regione Piemonte, quale Ente Capofila del Progetto Anello Forte;

CONSIDERATO

- che la tratta degli esseri umani, a fini di sfruttamento lavorativo, sessuale o altre finalità di sfruttamento, rientra fra le più gravi e sempre attuali violazioni dei diritti fondamentali;
- che tale pratica è esplicitamente vietata dalle citate norme internazionali, europee e nazionali, vincolanti in materia di tutela dei diritti umani;
- che dalle fonti sopraindicate emerge che l'approccio multi-agenzia nell'ambito delle procedure di identificazione ed assistenza delle vittime e di contrasto del fenomeno della tratta costituisce un modello di intervento privilegiato;

TENUTO CONTO

della necessità di coordinamento a livello regionale al fine di promuovere un'efficace tutela delle vittime e al tempo stesso garantire il coordinamento con le attività di indagine,

CONDIVIDONO I SEGUENTI OBIETTIVI E PROCEDURE OPERATIVE STANDARD:

Articolo 1 Principi chiave

Le Parti agiscono in ottica multi-agenzia e nel rispetto dei seguenti principi:

- 1) *Cooperazione*: volontà di trasparente e costante collaborazione e responsabile condivisione, nel rispetto delle prerogative dei sottoscrittenti e della confidenzialità delle informazioni;
- 2) *Non arrecare danno*: garanzia di sicurezza, salute e privacy delle vittime, anche potenziali, nell'intento di evitare la re-vittimizzazione;
- 3) *Centralità della vittima e approccio basato sui diritti umani*;
- 4) *Rispetto del principio del superiore interesse del minore*;
- 5) *Intersezionalità*: compresenza e interazione, in ciascuna persona, di diversi fattori identitari (es. origine etnica, colore della pelle, genere, orientamento sessuale, religione, condizione sociale, disabilità, età) da tenere in considerazione poiché condizionano, anche cumulandosi tra loro, l'impatto e la percezione dell'esperienza della tratta.

Articolo 2 Obiettivi

Le Parti perseguono i seguenti obiettivi:

1. armonizzare le azioni finalizzate all'identificazione e l'assistenza delle vittime di tratta;
2. promuovere un approccio che abbia al centro la vittima in ogni ambito, compreso il contrasto del crimine della tratta e dei reati ad esso connessi;

3. rafforzare l'interazione tra i diversi soggetti, nell'ottica dello scambio di informazioni, della tutela delle vittime, anche potenziali, e dell'emersione e contrasto del fenomeno;
4. promuovere la formazione costante degli operatori del settore e lo scambio di buone prassi.

Articolo 3 **Procedure operative standard**

Nelle attività condotte nei propri ambiti di competenza, quando entrano in contatto con potenziali vittime di tratta e grave sfruttamento, le Parti si impegnano ad attuare le seguenti procedure operative standard:

1. verificano se sussistono seri motivi per ritenere che una persona con la quale si è venuti in contatto sia una potenziale vittima di tratta in base agli indicatori di cui all'allegato 1;
2. rispondono ai bisogni primari ed urgenti della potenziale vittima (cibo, acqua, igiene, trattamenti medici urgenti, sicurezza, tutela della privacy);
3. forniscono le informazioni di base di cui all'allegato 2 in una lingua che permetta alla persona un'effettiva comprensione dei propri diritti ed opportunità, anche rispetto alla possibilità di un periodo di riflessione così come previsto dalla normativa nazionale ed europea (art. 13 della Convenzione del Consiglio d'Europa n.197 del 16.05.05 e art. 6 della Direttiva 2004/81/CE);
4. se rilevano la presenza degli indicatori, con il consenso della potenziale vittima contattano il Numero verde nazionale anti-tratta (800 290 290) per l'individuazione di un ente specializzato che possa soddisfare i bisogni specifici della persona. La trasmissione delle informazioni fondamentali sul caso avviene compilando la scheda di cui all'allegato 3;
5. se si tratta di una persona richiedente protezione internazionale, informano la competente Commissione territoriale;
6. in ogni caso si attengono alle procedure di identificazione, preliminare e formale, contenute nel Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento;
7. qualora sussistano dubbi sulla maggiore età, presumono che la persona sia minore e adottano le conseguenti misure di protezione e assistenza previste dalla normativa nazionale. Per quanto attiene alla gestione delle segnalazioni di minori dedite/i alla prostituzione, si dà attuazione alla Direttiva congiunta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea e della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta del 17 febbraio 2016. Per quanto attiene alle procedure per l'accertamento dell'età delle persone minori vittime di tratta, si dà applicazione al Protocollo Tecnico regionale per l'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio piemontese, di cui alle Deliberazioni della Giunta Regionale del Piemonte n. 68-6173 del 15 dicembre 2017 e n. 35-6586 del 9 marzo 2018. Per quanto attiene infine all'accoglienza delle minorenni vittime di tratta, a partire dai 16 anni di età, nelle strutture anti-tratta per maggiorenni, si applica quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 4-1088 del 6 marzo 2020;
8. condividono in modo completo le informazioni con le altre Parti.

Articolo 4 **Individuazione di referenti e responsabilità**

Le Parti si impegnano, nell'ambito delle attività di competenza, a:

1. individuare un referente e uno o più sostituti che abbiano specifica competenza e formazione in materia di tratta degli esseri umani a fini di sfruttamento lavorativo, sessuale o altre finalità di sfruttamento;
2. comunicarne il nominativo o i nominativi alle altre Parti nel termine di 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo;
3. comunicare tempestivamente alle altre Parti ogni variazione.

Ciascun referente avrà i seguenti compiti:

1. illustrare il contenuto del presente Protocollo all'interno del proprio ente, anche attraverso riunioni periodiche;
2. raccogliere tutte le informazioni e le necessità rilevanti in materia;
3. coordinarsi con i referenti individuati dagli altri soggetti;
4. informare gli operatori del proprio ente circa le modalità di segnalazione delle potenziali vittime al Numero verde nazionale anti-tratta e accertarsi che la trasmissione delle informazioni avvenga regolarmente.

Articolo 5 **Aree di attività specifiche**

Nell'ambito delle specifiche competenze, le Parti si impegnano attraverso i propri referenti a:

A) per quanto attiene alla Procura della Repubblica presso il Tribunale, la persona referente e/o la sostituta:

- mantiene costanti contatti con i Magistrati che si occupano dei delitti di tratta di esseri umani ai fini di sfruttamento lavorativo, sessuale o altre finalità di sfruttamento e dei reati connessi;
- facilita i contatti fra i Magistrati competenti e la rete dei soggetti preposti alla protezione delle vittime, anche potenziali;
- facilita i contatti fra i Magistrati competenti e la Commissione territoriale, per favorire il costante aggiornamento sull'andamento del fenomeno e lo scambio di informazioni;
- si coordina con i referenti presso gli uffici immigrazione delle Questure, al fine dell'eventuale rilascio del parere favorevole del procuratore per il riconoscimento dei permessi di soggiorno ex art 18 c.1 e art. 22 c. 12-quater D. Lgs. 286/98, anche qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 32 c.3bis del D. Lgs. 25/2008;
- si coordina con le forze dell'ordine e con gli enti specializzati per raccogliere e scambiare le informazioni utili a dare impulso alle indagini, nel rispetto della confidenzialità e della tutela della potenziale vittima.

B) Per quanto attiene all'Ufficio immigrazione della Questura, la persona referente e/o la sostituta:

- secondo gli obiettivi previsti dall'art 18 c.3bis D. Lgs. 286/98, coordina le attività svolte dal personale per l'identificazione preliminare delle potenziali vittime di tratta;
- al fine di adottare le soluzioni più idonee per la permanenza nel territorio dello Stato della persona straniera che sia potenziale vittima, mantiene i rapporti con gli enti specializzati e il procuratore competente;
- segnala alla Commissione territoriale competente le vulnerabilità rilevate in sede di formulazione della domanda di protezione internazionale, al fine di consentirne l'esame prioritario e le altre valutazioni necessarie;
- raccoglie le trasmissioni degli atti da parte della Commissione Territoriale, così come previsto all'art 32 c.3bis del Decreto Legislativo 25/2008, al fine dell'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ex art 18 c. 1 del D. Lgs. 286/98;
- informa tempestivamente la Procura della Repubblica e, in caso di minorenni, la Procura presso il Tribunale per i Minorenni, per l'impulso ad eventuali indagini, nel rispetto della confidenzialità e della tutela della potenziale vittima.

C) Per quanto attiene alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza e alle Polizie locali, nell'ambito delle rispettive ripartizioni territoriali, le persone referenti e/o le sostitute:

- si coordinano con gli enti specializzati al fine di svolgere ogni attività utile all'identificazione e all'assistenza delle potenziali vittime durante il primo approccio e le eventuali indagini, nell'ottica della loro protezione e del loro ruolo attivo e consapevole nell'ambito di esse;
- si coordinano con i referenti dell'Ufficio immigrazione della Questura per conciliare le necessità di assistenza della potenziale vittima con le esigenze di natura amministrativa;
- informano tempestivamente la Procura della Repubblica e, in caso di minorenni, la Procura presso il Tribunale per i Minorenni, per l'impulso ad eventuali indagini, nel rispetto della confidenzialità e della tutela della potenziale vittima.

D) Per quanto attiene alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, la persona referente e/o la sostituta:

- mantiene costanti contatti con i Magistrati che si occupano dei delitti di tratta di esseri umani ai fini di sfruttamento lavorativo, sessuale o altre finalità di sfruttamento e dei reati connessi;
- facilita i contatti fra i Magistrati competenti e la rete dei soggetti preposti alla protezione delle vittime, anche potenziali, nonché con la Commissione territoriale, per favorire lo scambio di informazioni e il costante aggiornamento sul fenomeno;
- si coordina con i referenti presso gli uffici immigrazione delle Questure, al fine dell'eventuale rilascio del parere favorevole del procuratore per il riconoscimento dei permessi di soggiorno ex art 18 c.1 e art. 22 c. 12-quater D. Lgs. 286/98;
- si coordina con le forze dell'ordine e con gli enti specializzati per raccogliere e scambiare le informazioni utili a dare impulso alle indagini, nel rispetto della confidenzialità e della tutela della potenziale vittima;
- promuove l'organizzazione di un incontro di condivisione e aggiornamento con i soggetti di cui ai punti precedenti con cadenza almeno annuale.

E) Per quanto attiene all'Ispettorato Interregionale del Lavoro di Milano, nell'ambito delle rispettive ripartizioni territoriali, la persona referente e/o la sostituta:

- si coordina, anche per il tramite dell'Ispettorato del Lavoro di Torino, con gli enti specializzati, e con il Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro per gli aspetti di competenza, anche al fine di svolgere ogni attività utile all'identificazione delle potenziali vittime durante il primo approccio e le eventuali indagini, nell'ottica della loro protezione e del loro ruolo attivo e consapevole nell'ambito di esse, con particolare riferimento alla conoscenza dei propri diritti in ambito lavorativo;
- inserisce le attività come sopra declinate anche nell'ambito degli specifici progetti nazionali sviluppati sulla materia nelle campagne speciali attivate dalla propria Direzione Centrale tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro (Progetto Sfruttamento Lavorativo e Alt Caporalato);
- opera, anche per il tramite dell'Ispettorato del Lavoro di Torino, in coordinamento con la Procura e, in caso di minorenni, con la Procura presso il Tribunale per i Minorenni.

F) Per quanto attiene alla Prefettura, nell'ambito del coordinamento delle attività di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, la persona referente e/o la sostituta:

- promuove la formazione permanente in materia di tratta degli operatori dei centri di accoglienza, al fine di favorire la rapida identificazione delle potenziali vittime;
- stimola la collaborazione tra gli enti gestori dei centri di accoglienza e gli enti specializzati, anche per favorire l'avvio del "Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale delle vittime di tratta e grave sfruttamento" ex art. 18 c. 3bis del D. Lgs. 286/98;
- stimola e supporta gli enti gestori dei centri di accoglienza nella trasmissione di eventuali segnalazioni di reato alla Questura e alla Procura e, in caso di minorenni, alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni;

- favorisce la segnalazione di bisogni specifici delle persone accolte alla competente Commissione Territoriale da parte degli enti gestori dei centri di accoglienza.

G) Per quanto attiene alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, così come previsto dalle richiamate Linee Guida della Commissione Nazionale per il Diritto D'Asilo e UNHCR, la persona referente e/o la sostituta:

- coordina l'attuazione del richiamato Protocollo sottoscritto in data 22.01.2019 con la Regione Piemonte in materia di referral agli enti specializzati nei casi di persone richiedenti asilo che la Commissione identifica quali potenziali vittime di tratta;
- coordina i rapporti con le Questure, le Procure e, in caso di minorenni, la Procura presso il Tribunale per i Minorenni trasmettendo, nel rispetto dei diritti della persona, eventuali segnalazioni;
- coordina il referral con gli enti specializzati e le Questure nei casi di diniego della Protezione internazionale, così come previsto dall'art 32 c.3bis D. Lgs. 25/2008.

H) Per quanto attiene alla Regione Piemonte, la persona referente individuata presso il Settore competente in materia di tratta e immigrazione si relaziona con gli altri settori regionali coinvolti, in particolare negli ambiti delle politiche sanitarie, sociali e del lavoro. A tal fine:

- promuove un coordinamento interdirezionale e interassessorile sulla materia, anche attraverso la convocazione di periodici incontri;
- nell'ambito del progetto territoriale di attuazione del "Programma unico per l'emersione, l'assistenza e l'integrazione sociale delle vittime di tratta e grave sfruttamento", di cui la Regione Piemonte è capofila, rappresenta gli enti attuatori, ne coordina l'attività e favorisce i rapporti di questi con le Parti del presente Protocollo, nel rispetto del ruolo e dell'autonomia degli operatori e degli obblighi di protezione sociale e di confidenzialità che essi hanno verso le persone accolte. Inoltre, coordina l'attuazione del Protocollo in materia di referral sottoscritto in data 22.01.2019 con la Commissione territoriale di cui alla lettera G);
- si impegna a segnalare al settore regionale competente eventuali problematiche connesse alle procedure per l'accertamento dell'età delle persone minori vittime di tratta e a vigilare sulla corretta attuazione delle disposizioni per l'accoglienza delle minorenni vittime di tratta, a partire dai 16 anni di età, nelle strutture anti-tratta per maggiorenni, di cui all'art.3, n. 7.

I) Per quanto attiene ad ANCI Piemonte, la persona referente e/o la sostituta svolge un ruolo di impulso dei Comuni piemontesi affinché adottino azioni utili all'emersione del fenomeno e alla tutela delle vittime, in particolare nei seguenti ambiti:

- attività delle Polizie locali;
- funzioni socio-assistenziali;
- formazione e coordinamento degli enti gestori dei progetti S.A.I. operanti sul territorio regionale.

L) Per quanto attiene ad IRES Piemonte, nell'ambito delle funzioni e risorse istituzionali connesse alle attività dell'Osservatorio regionale sull'immigrazione e il diritto di asilo, la persona referente e/o la sostituta:

- conserva una lista aggiornata dei contatti dei referenti delle Parti;
- coordina le attività di raccolta dei dati e di monitoraggio sul fenomeno della tratta e del grave sfruttamento nel contesto regionale, mettendo a disposizione delle Parti i risultati;
- coordina le funzioni di monitoraggio di cui all'articolo 6;
- organizza e modera l'accesso al forum messo a disposizione all'interno del sito dell'Osservatorio regionale sull'immigrazione e il diritto di asilo di cui all'articolo 7.

Articolo 6 Monitoraggio

IRES Piemonte monitora l'attuazione del presente Protocollo e predispone una relazione annuale.

Articolo 7 Scambio di informazioni

Le Parti, compatibilmente con i doveri derivanti dall'obbligo di segreto e nel rispetto delle singole competenze, si impegnano a far circolare il più tempestivamente possibile ogni notizia che possa permettere un efficace perseguimento dei trafficanti e protezione della vittima.

Al fine di favorire lo scambio di informazioni e il raccordo operativo, le Parti possono utilizzare il forum riservato messo a disposizione da IRES Piemonte all'interno del sito dell'Osservatorio regionale sull'immigrazione e il diritto di asilo.

Per facilitare il monitoraggio di cui all'articolo 6 e lo scambio di informazioni, le Parti si impegnano a incontrarsi per un aggiornamento reciproco con cadenza almeno semestrale.

Le Parti si riservano di organizzare ulteriori incontri specifici, in modalità ristretta e con il coinvolgimento dei soli soggetti interessati.

Articolo 8 Formazione

Le Parti si impegnano a realizzare e partecipare a interventi formativi continui, in alcuni casi congiunti, in un'ottica multidisciplinare e multi-professionale, al fine di accrescere il patrimonio di conoscenze comuni in materia di tratta e grave sfruttamento e migliorare l'efficacia degli interventi.

In particolare, anche al fine di costruire un linguaggio comune di approccio alla vittima di tratta, le formazioni potranno avere ad oggetto:

- l'alfabetizzazione degli operatori che intervengono a bassa soglia all'interno del sistema di accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati;
- l'accompagnamento della vittima da parte degli operatori degli enti specializzati durante l'intera fase processuale;
- gli interventi di prossimità attuati dai presidi della Polizia locale, della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza operanti sul territorio regionale.

Articolo 9 Entrata in vigore e adesioni

Il presente protocollo d'intesa entra in vigore con la sottoscrizione da parte dei seguenti soggetti: ANCI Piemonte, Comando della Legione Piemonte e Valle d'Aosta dell'Arma dei Carabinieri, Comando regionale della Guardia di Finanza del Piemonte-Valle d'Aosta, Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino, IRES Piemonte, Ispettorato Interregionale del Lavoro di Milano, Prefettura di Torino, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta, Questura di Torino, Regione Piemonte.

Il protocollo è aperto all'adesione della Regione Valle d'Aosta, delle Procure della Repubblica, delle Prefetture e delle Questure del Piemonte e della Valle d'Aosta, nonché alle articolazioni territoriali delle Parti.

Articolo 10
Durata, rinnovo, recesso e modifiche

Il presente protocollo d'intesa ha durata triennale a partire dalla data di sottoscrizione.
Almeno 60 giorni prima della scadenza le Parti comunicano per iscritto tramite PEC la volontà di rinnovarlo per ulteriori 3 anni.
È facoltà delle Parti recedere dal Protocollo in qualsiasi momento attraverso una comunicazione via PEC alle altre Parti.
Qualsiasi modifica e/o integrazione dovrà essere convenuta di comune accordo e per iscritto tra le Parti.

Articolo 11
Oneri finanziari

Il presente protocollo non prevede alcun onere finanziario a carico delle Parti.

Letto, firmato e sottoscritto

Torino, _____

Prefettura di Torino

Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle
d'Aosta

Questura di Torino

Comando della Legione Piemonte e Valle D'Aosta dell'Arma dei Carabinieri

Comando Regionale della Guardia di Finanza del Piemonte-Valle D'Aosta

Regione Piemonte

Ispettorato Interregionale del Lavoro di Milano

Anci Piemonte

Ires Piemonte
